



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA** Sezione 11, riunita in udienza il 21/02/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

**CAPORUSSO FRANCESCO**, Presidente

**CANTINI AURORA**, Relatore

**PANEBIANCO SALVATORE**, Giudice

in data 21/02/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [REDACTED]/2022 depositato il 05/07/2022

**proposto da**

Giovanni [REDACTED]

**Difeso da**

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

**ed elettivamente domiciliato presso** daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Roma

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013604229000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070368181970000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080286384009000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100190364909000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090458527000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110298233160000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130101667013000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130334414166000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140251755749000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140260681527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140297072023000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME

ORDINARIO)

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150199188690000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184673292000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170011946092000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252139624000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201800088133288000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180028583775000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106782324000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026315063000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131583783000 IRPEF-ALTRO

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ Giovanni, residente in Roma, ricorre contro una intimazione di pagamento e sottese 19 cartelle, ricevuta in data 20.04.2022 dall'ADER, della somma complessiva di €. 110.000. Eccepisce la omessa/irrituale notifica delle cartelle, inefficacia dei ruoli presupposti perché non firmati dall'ufficio impositivo; prescrizione quinquennale del credito (sul punto cita numerose sentenze), così come per le sanzioni, di cui alle cartelle dal n. 1 al n. 13, dell'elenco esposto in premessa, anche considerando le date di notifica indicate. In ogni caso, per cinque cartelle che elenca, sarebbe comunque maturata anche la prescrizione decennale. Chiede, in via principale, dichiararsi la nullità dell'intimazione; in subordine, comunque per intervenuta prescrizione delle medesime cartelle da 1 a 13. Con vittoria di spese da distrarsi.

L'Ader non si è costituita

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha prodotto ricevute di notifica all'ADER, indirizzate al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, sia di consegna, che di accettazione, in data 8.06.2022 (sistema Regione Basilicata). L'ADER non si è costituita, ma ritiene questo Collegio che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato. Poiché il ricorrente eccepisce, in primis, la omessa o irrituale notifica delle cartelle indicate nella intimazione di pagamento, e mancando la produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare l'assunto, ovvero l'avvenuta notifica degli atti sottesi, il ricorso può essere accolto. Tuttavia, tenuto conto anche di alcune omissioni nell'assunto di parte ricorrente (v.ad es. mancata indicazione della data dell'avvenuta notifica della intimazione, onde valutare la tempestività della proposizione del ricorso), si ritiene equo compensare le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

**Accoglie il ricorso.** Spese compensate.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2023.

Il Relatore

Aurora Cantini

Il Presidente

Francesco Caporusso